

Ordinanza municipale

Concernente il prelievo delle tasse di parcheggio

Ris.no. 466 del 14 aprile 2025

Il Municipio di Stabio

richiamati gli articoli:

- gli artt. 3 cpv. 2 e 4 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;
- l'art. 48 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979;
- gli artt. 5 cpv. 1 e 2 della Legge di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- gli artt. 24 e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- l'art. 27 del Regolamento comunale di Stabio del 31 gennaio 2002;
- il Regolamento comunale sui posteggi sul territorio giurisdizionale del Comune di Stabio

ha deciso le seguenti disposizioni:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza fissa le tariffe relative ai posteggi pubblici il cui tempo di sosta è controllato tramite parchimetri, e più precisamente:

- Parcheggio pubblico P₃ Municipio

Art. 2 Fascia oraria

Per i posteggi pubblici è previsto il pagamento delle tariffe di cui all'art. 3 della presente Ordinanza a partire dalle ore 08.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali.

Art. 3 Tariffe

Le tariffe orarie sono stabilite come segue:

- da lunedì al sabato CHF 1.00/ora, ai quali vanno aggiunti CHF 1.00 per ogni ora supplementare. Il posteggio può essere occupato per un massimo di 4 ore.
- domenica e festivi gratuiti.

Art. 4 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa.
3. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli artt. 145 e seg. LOC.

Art. 5 Pubblicazione

Contro le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC da mercoledì 16 aprile 2025 per un periodo di trenta giorni (riservato l'art.16 LPAm), entro il termine di pubblicazione può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. maggio 2025.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti